

Famiglia e Successioni
Legittimità della revoca del
consenso alla fecondazione eterologa

Cassazione Civile Sezione VI – 1 - Ordinanza n. 30294 del 18.12.2017

L'ordinanza della Corte di Cassazione analizza la legittimità della revoca del consenso alla fecondazione eterologa.

Nel caso concreto, il padre aveva agito in giudizio citando il figlio (in persona del curatore) e la madre, chiedendo di dichiarare che egli non era il padre del primo.

Il tutto sulla base della circostanza che egli aveva manifestato una revoca del consenso alla fecondazione eterologa.

La Corte di Cassazione si pronuncia assumendo che anche alla fecondazione eterologa si applichi l'art. 6 della legge 40 del 2004: la norma prevede che in materia di consenso di coniuge o partner, la volontà possa essere revocata sino al momento della fecondazione dell'ovulo.

Parimenti, sempre la legge 40 del 2009, prevede all'art. 9 che in caso di inseminazione eterologa il coniuge o convivente il cui consenso sia ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l'azione di disconoscimento di paternità.

Poi la dichiarazione di incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa (sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014) ha in sostanza unificato la disciplina della fecondazione assistita .

Pertanto, in concreto, consentire la revoca del consenso in un momento successivo alla fecondazione degli ovuli non sarebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata dalla Consulta .

Inoltre attribuire l'azione di disconoscimento di paternità al marito anche quando abbia prestato assenso alla fecondazione eterologa, priverebbe il nato delle due figure genitoriali e del connesso rapporto affettivo ed assistenziale

Nella fattispecie, essendo la revoca del consenso successiva alla fecondazione dell'ovulo, il ricorso è stato rigettato.

L'ordinanza è consultabile integralmente su tale sito:

<http://www.altalex.com/documents/massimario/2018/01/25/filiazione-fecondazione-eterologa-padre-consenso-informato-revoca-successiva-illegittimita>